

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Università del Salento, con sede in piazza Tancredi 7, 73100 Lecce, nella persona della Magnifica Retttrice Prof. Maria Antonietta Aiello, nata a Marzi (CS) il 17/01/1965, in qualità di legale rappresentante dell'Università del Salento, domiciliata per la carica presso il Rettorato dell'Ateneo

e

l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (d'ora in avanti denominato ISIME), con sede in piazza dell'Orologio 4, 00186 Roma, nella persona del suo Direttore, Prof. Umberto Longo, nato a Roma il 28/09/1967, in qualità di legale rappresentante dell'ISIME domiciliato per la carica presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo

di seguito indicate anche come parti

premesso

- che l'**Università del Salento**, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere; collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate; **ed attraverso il proprio centro interdipartimentale denominato Centro Studi Medievali – Unisalento, promuove studi, ricerche ed attività di Terza Missione nello specifico campo dei *Medieval Studies* e dell'intero spettro delle discipline afferenti in senso lato al periodo medievale,**
- che ISIME, fondato con R.D n. 1775 il 25 novembre 1883, al fine di dare «unità e sistema alla pubblicazione delle Fonti di storia nazionale» e per «promuoverne i lavori preparatori», è Ente nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché grazie ai rapporti di collaborazione da tempo instaurati con i principali istituti scientifici italiani e stranieri aderenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, coordina una intensa attività di ricerca, promuove progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali, congressi, convegni, cicli di seminari e iniziative di divulgazione culturale che hanno reso l'Istituto punto di riferimento per la medievistica italiana ed europea;
- che è interesse di entrambi promuovere e sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse, attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

Università del Salento e ISIME riconoscono l'interesse comune a promuovere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di edizione di fonti, di pubblicazioni scientifiche, di manifestazioni culturali e di alta divulgazione scientifica e di attività collegate,

finalizzate all'acquisizione di nuove conoscenze, all'aggiornamento, alla diffusione e alla fruizione dei risultati, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 2 - Oggetto

Università del Salento e ISIME si impegnano reciprocamente, secondo le normative vigenti presso ciascuna Istituzione, secondo le proprie disponibilità finanziarie e per quanto di competenza di ciascuno, a:

- a. concordare la realizzazione di progetti di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro con tematiche e finalità individuate di concerto;
- b. concordare iniziative editoriali da attuarsi di concerto;
- c. organizzare manifestazioni culturali, eventi e occasioni di alta divulgazione scientifica;

I rapporti di collaborazione si attueranno mediante singoli progetti disciplinati da specifici accordi attuativi da stipularsi tra **Università del Salento** e ISIME e o le sue Strutture di volta in volta interessate. Tali accordi disciplineranno, tra l'altro, gli obiettivi, le risorse impiegate, i reciproci impegni e oneri, le caratteristiche delle singole attività, progetti e iniziative, la titolarità delle specifiche iniziative, la sede di svolgimento delle stesse e le modalità degli eventuali rapporti economico-finanziari. All'interno di tali accordi verranno definiti anche gli obblighi e gli oneri in materia di prevenzione e sicurezza e di coperture assicurative.

Art. 3 - Comitato Di Indirizzo

- a. Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo **Università del Salento** e ISIME convengono di istituire un Comitato di Indirizzo costituito *ex officio dal coordinatore del Centro Studi Medievali – Unisalento* e dal Direttore dell'ISIME, o loro delegati.
- b. Di norma, il Comitato di Indirizzo si riunisce una volta all'anno.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale

- a. I risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e le informazioni a essi relativi saranno di proprietà comune delle parti.
- b. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo **Università del Salento** e ISIME saranno menzionati in identico modo quali enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 5 - Durata, rinnovo e recesso

- a. Il presente accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.
- b. Il presente accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dalle parti entro la scadenza.
- c. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con Pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita, dovendo essere comunque garantito il completamento delle attività in corso.

Articolo 7 - Oneri

Il presente accordo non comporta oneri di spesa per le parti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che i dati personali eventualmente trattati nell'ambito del presente Accordo saranno gestiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte tratterà i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, in qualità di autonomo titolare del trattamento, e si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza. Resta inteso che eventuali trattamenti ulteriori o congiunti saranno disciplinati da specifici accordi successivi, da sottoporre alla preventiva approvazione degli Organi competenti

Articolo 9 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione che non possa essere risolta in via amichevole, viene eletto competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo graveranno su entrambe le parti in uguale misura.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

Roma,

Prof.ssa **Maria Antonietta Aiello**

Prof. Umberto Longo



Umberto
Longo
28.09.2026
10:32:08
GMT+02:00

